

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 113/31/2011**

### **Svolgimento del processo.**

Contro avviso di accertamento per Iva 2006 e relative sanzioni emesso a seguito pvc, che rilevava l'emissione di una fattura con IVA non soggetta da parte di un soggetto francese incaricato della vendita di un immobile e la sua contabilizzazione senza l'emissione di un'autofattura, trattandosi di operazioni attuate nell'ambito CEE, ricorreva la Alcatel Lucent Italia srl, sostenendo di aver ricondotto la prestazione ricevuta al regime di non imponibilità, avendo utilizzato il plafond disponibile con riferimento alla fattura in questione e chiede l'annullamento dell'atto impositivo.

I primi giudici ritengono che la violazione compiuta dalla ricorrente sia esclusivamente di carattere formale e priva di rilievo nella determinazione del tributo dovuto per effetti della neutralità derivante dalla doppia annotazione nei registri IVA. Accolgono il ricorso e compensano le spese di giudizio.

Propone appello l'Ufficio contestando la natura esclusivamente formale della violazione compiuta dalla società ricorrente, ritenendola di carattere sostanziale in quanto il rilievo contestato era da inquadrare nell'ambito di applicazione dell'art. 17, c.3, DPR 633/72, in quanto operazione svolta in Italia da soggetto non residente, con obbligo di autofatturazione per il soggetto residente. Insiste nel sostenere che un soggetto passivo, per poter legittimamente detrarre l'IVA in ipotesi di autofatturazione, deve unicamente adempiere alle formalità stabilite dallo Stato membro interessato. La contribuente nell'omettere quanto prescritto dall'articolo suddetto, ha comportato per la società la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA. Ritiene che la società non ha emesso la lettera d'intenti prevista dalla normativa per poter effettuare l'operazione senza l'applicazione dell'imposta. Esprime il disaccordo con quanto stabilito dalla sentenza di primo grado riguardo le sanzioni, richiamando l'art. 6, D.Lgs. 471/97 trattandosi di un cd. Illecito di pericolo, in quanto la condotta posta in essere non comporta l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato ma la messa la sua messa in pericolo o lesione potenziale. Chiede la riforma della sentenza appellata e di condannare la parte alla rifusione delle spese di giudizio. La contribuente controdeduce criticando l'appello dell'Ufficio, ritenendolo in contraddizione, avendo esso richiamato l'art. 17, c. 3, DPR 633/72, che stabilisce proprio il meccanismo di reverse charge, che ritiene non applicabile. Insiste nel ritenere, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea sul problema in questione, che l'omessa autofatturazione non può determinare indebito richieste di pagamento IVA. Ritiene di non essere stata soggetta a limitazioni nella detrazione IVA avendo un pro-rata di in detraibilità del 100%. Per quanto riguarda la dichiarazione di intendi, fa presente che sarebbe insensato inviarla ad un operatore francese che comunque emetterebbe una fattura senza IVA. Chiede la conferma dell'impugnata decisione.

### **Motivi della decisione.**

L'ufficio non contesta che dall'operazione alcuna IVA è stata evasa dal contribuente. Ritiene però, che le operazioni contabili non compiute, mancata emissione dell'autofattura in contrapposizione della fattura senza IVA emessa dall'operatore estero comunitario e mancata doppia registrazione dell'IVA nel registro acquisti e nel registro vendite, non sono solo di natura formale ma di natura sostanziale tale da far nascere un debito IVA nei confronti del contribuente.

Il contribuente dall'operazione non ha pagato alcuna IVA, per cui non poteva, né l'ha portata in detrazione dall'IVA a debito. Risulta quindi non dovuta all'erario alcuna IVA che d'altronde, se pagata vi sarebbe da parte dall'Amministrazione Finanziaria un indebito arricchimento. Nella fattispecie si configurano esclusivamente delle imprecisioni contabili, ma nessuna IVA evasa.

La Commissione conferma la sentenza impugnata e in considerazione che la problematica nasce da errori da considerare formali, compiuti dal contribuente, ritiene di compensare in via equitativa tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.